

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
tutti con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA e dell'avv. MELONI MASSIMO
(MLNMSM58E14M082V)

ATTORE/I

contro

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. PRITELLI STEFANO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Silvia Barison,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2014,

ritenuto che *Nell'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. le specifiche contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di anatocismo ed usura, con illegittima capitalizzazione degli interessi ed indeterminatezza degli stessi (L. n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c.), qualora supportate da analitici conteggi contenuti nella perizia di parte e finalizzate ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo (v. in termini Tribunale Ravenna 21 gennaio 2014);*

rilevato che nella specie tali specifiche e puntuali deduzioni sono riscontrabili nella relazione di parte doc. 4 att.;

ritenuto pertanto che sussistano gravi motivi per sospendere l'esecutorietà del decreto opposto, anche in considerazione dell'entità delle somme ingiunte

p.q.m.

sospende l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1015/2013 emesso inter partes dal Tribunale di Livorno.

Si comunichi.

Livorno, 20 febbraio 2014



IL GIUDICE
dott. Silvia Barison

